



Regolamento di ateneo sugli spin-off

[D.R. n. 836/2015 del 3 luglio 2015 - Emanazione](#)

SEZIONE I

Finalità e requisiti della proposta di spin-off

Articolo 1

Scopo e requisiti

1. L'Università di Pisa (di seguito denominata anche “Università”), secondo quanto previsto dal D.Lgs. del 17 luglio 1999 n.297, dalla Legge 30 dicembre 2010 n. 240, dal D.M. di attuazione del 10 agosto 2011 n. 168, dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con Legge 7 agosto 2012 n.134 e in conformità ai principi generali del proprio Statuto ed ai propri regolamenti interni, favorisce la costituzione di organismi di diritto privato, denominati di seguito spin-off, che impiegano, nel conseguimento dell’oggetto sociale e in via preminente, risultati della ricerca dell’Università di Pisa.
2. A favore di tali organismi l'Università può stabilire di rendere disponibili una serie di servizi per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo.
3. Potranno essere prese in considerazione proposte di spin-off tanto italiani quanto stranieri nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa vigente. È fatta in ogni caso salva la possibilità di considerare soggetti ammissibili anche i soggetti individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.
4. Fermo restando quanto sopra, l'Università riconosce il valore e le opportunità che scaturiscono dalla collaborazione con realtà economiche, imprenditoriali e istituzionali esterne, anche in ambito internazionale. A tal fine e con lo specifico obiettivo di consentire la partecipazione di operatori economici e industriali esteri che assumano il ruolo di investitori di rischio, gli spin-off hanno la facoltà di istituire all'estero sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici amministrativi.
5. Non potranno comunque essere prese in considerazione proposte di spin-off che abbiano per scopo la produzione e il perfezionamento di armi da guerra o che siano in conflitto con le attività dell’Ateneo.

Articolo 2

Soggetti promotori

1. La proposta di spin-off, avente le caratteristiche descritte all’art. 1, può essere presentata da uno o più dei seguenti soggetti (di seguito denominati “promotori”) aventi un rapporto con l’Università di Pisa:
 - a) professori e ricercatori, compresi i ricercatori universitari a tempo determinato;
 - b) personale tecnico-amministrativo;
 - c) studenti di dottorato o titolari di assegni di ricerca;
2. La partecipazione dei docenti universitari alla società spin-off di cui al D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, art. 2, comma 1, lettera e), può configurarsi sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell’oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l’impiego del know-how e delle competenze generate in un contesto di ricerca.
3. La presentazione della proposta di spin-off non è subordinata alla partecipazione del promotore in qualità di socio nello spin-off.

Articolo 3 Contenuti della proposta di spin-off

1. La proposta deve essere corredata da un progetto avente come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca (eventualmente in forma di brevetti) dell'Università di Pisa e il conseguente sviluppo di prodotti e servizi, contenente:
 - a. gli obiettivi;
 - b. le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto, specificando i risultati della ricerca svolta presso l'Università di Pisa e utilizzata in esso;
 - c. il carattere innovativo del progetto e le ricadute industriali e socioeconomiche;
 - d. la fattibilità, le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
 - e. gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'Ateneo, e l'eventuale presenza o uso di brevetti.
2. Se è previsto un impegno diretto di personale dell'Università, la proposta dovrà anche indicare in modo dettagliato la descrizione dei ruoli e delle mansioni, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin-off, al fine di consentire la valutazione delle compatibilità con la disciplina appositamente definita e richiamata nella sezione IV.
3. La proposta di spin-off dovrà essere presentata con i moduli "A" (allegato 1), "B" (allegato 2) e "C" (allegato 3), distinti in relazione al tipo di coinvolgimento dell'Ateneo secondo quanto previsto al successivo art. 4, unitamente alla documentazione richiesta dal Comitato spin-off e resa pubblica nella sezione dedicata sul sito di Ateneo.

SEZIONE II Organi e modalità di attivazione degli spin-off

Articolo 4 Coinvolgimento dell'Ateneo negli spin-off

1. Il coinvolgimento dell'Ateneo negli spin-off può essere diverso in relazione allo stadio di sviluppo del progetto imprenditoriale e alle esigenze manifestate nella proposta di spin-off.
2. Si possono distinguere a tal fine tre diverse modalità:
 - a) per gli spin-off in via di costituzione societaria o che operano nei primi tre anni di vita sono possibili, oltre alla concessione del marchio spin-off dell'Università di Pisa previsto all'art. 10, l'uso di locali e/o attrezzature universitarie e l'eventuale partecipazione al capitale sociale da parte dell'Università di Pisa. Le modalità di coinvolgimento vengono richieste mediante presentazione del modulo "A" (allegato 1) in cui dovranno essere chiaramente indicati i locali e le attrezzature richieste e la quota di partecipazione offerta dai soci all'Università. Le condizioni d'uso dei locali e attrezzature universitarie e i relativi corrispettivi sono determinati dai Dipartimenti o Centri o Strutture di Ateneo costituite in unità economiche organizzative che li gestiscono e vengono regolamentate con un'apposita convenzione prevista nel successivo art. 7;
 - b) per le società che operano da più di tre anni dalla costituzione è prevista la sola concessione del marchio spin-off dell'Università di Pisa secondo quanto stabilito nell'art. 10, mediante presentazione del modulo "B" (allegato 2);
 - c) le società che sono già state accreditate come spin-off dell'Università di Pisa possono richiedere il rinnovo della concessione del marchio spin-off dell'Università di Pisa secondo quanto stabilito nell'art. 11 presentando il modulo "C" (allegato 3).

Articolo 5 Comitato spin-off

1. Il Comitato spin-off di Ateneo è composto da sette componenti, designati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore e nominati con decreto rettorale, di cui uno con funzioni di Presidente, che durano in carica tre anni. I membri del Comitato devono essere professori o ricercatori dell'Ateneo con competenze di natura scientifica, tecnologica, economica o giuridica in materia di trasferimento tecnologico, innovazione e creazione di impresa. Il Comitato potrà essere integrato da valutatori, anche esterni all'Ateneo e comunque dotati di competenze nelle stesse materie, nominati con decreto rettorale, aventi funzione consultiva e senza diritto di voto.
2. In caso di decadenza o rinuncia dall'incarico per qualsiasi causa, il nuovo membro è nominato con la procedura descritta al comma 1 del presente articolo fino alla scadenza del mandato interrotto. È considerata causa di decadenza automatica l'assenza non giustificata dei membri per almeno tre sedute nel corso dell'anno solare. In tal caso il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, designa in sostituzione un nuovo membro.
3. Alle riunioni del Comitato partecipa il Prorettore con delega e personale dell'ufficio competente in materia, senza diritto di voto.
4. Compiti del Comitato sono la promozione e il monitoraggio delle attività degli spin-off e la valutazione tecnico-scientifica ed economica delle proposte, tenendo conto di criteri predeterminati dal Comitato stesso e resi pubblici sul sito dedicato di Ateneo.
5. L'attività di promozione delle nuove iniziative è posta in essere dal Comitato in collaborazione con gli uffici di Ateneo preposti alla promozione delle attività di ricerca e del trasferimento tecnologico e può includere:
 - attività informative e formative sulla cultura e creazione d'impresa dirette ai soggetti potenziali proponenti di iniziative spin-off;
 - supporto in materia di brevettazione, mercato di riferimento, business plan, definizione e valorizzazione della potenzialità produttiva del nuovo prodotto e/o servizio sviluppato dallo spin-off;
 - supporto alla realizzazione di contatti con investitori nazionali e internazionali, incubatori e distretti di innovazione regionale/nazionale/internazionale per il consolidamento e lo sviluppo dello spin-off;
 - promozione di fiere, eventi, competizioni nazionali e internazionali, e segnalazione di bandi e altre opportunità di finanziamento riguardanti l'innovazione e la creazione di impresa.
6. Il Comitato, con il supporto dell'ufficio competente in materia, redige inoltre una relazione sullo stato degli spin-off dell'Università su richiesta degli organi di Ateneo o di Enti e Istituzioni nazionali.
7. Il Comitato spin-off può riunirsi con la Commissione Tecnica Brevetti per la trattazione di tematiche comuni e per la programmazione delle future attività sulla base delle linee di indirizzo definite dal Prorettore con delega in materia.
8. Per il funzionamento del Comitato spin-off si rinvia agli artt. 51 e 52 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 6 Valutazione e approvazione della proposta

1. La proposta di spin-off, di cui alla sezione I del presente Regolamento, è sottoscritta dai promotori e dai soci dello spin-off e deve essere presentata all'ufficio competente in materia per l'avvio della procedura di valutazione e approvazione disciplinata nel presente articolo.
2. La proposta è inviata, a cura del suddetto ufficio, ai:
 - responsabili delle Strutture alle quali afferisce il personale universitario dello spin-off indicato all'art. 2, comma 1;
 - responsabili delle Strutture ritenute competenti in relazione all'oggetto della proposta di spin-off; In ogni caso, se è previsto anche l'utilizzo di locali e attrezzature universitarie di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), la proposta sarà inviata ai Dipartimenti o Centri o Strutture di Ateneo costituite in unità economiche organizzative che utilizzano e gestiscono le risorse in essa indicate.

3. Gli organi deliberanti delle Strutture di cui al comma precedente esprimono, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, un parere motivato tenendo conto in particolare:
 - della compatibilità dell'attività dello spin-off con quelle istituzionali della Struttura;
 - della sussistenza di situazioni di conflitto di interesse;
 - per gli spin-off che hanno richiesto l'uso di spazi, attrezzature e servizi, la disponibilità e la determinazione dei rimborsi dovuti alla Struttura secondo quanto stabilito all'art. 7.
4. La proposta di spin-off, unitamente ai pareri motivati delle Strutture di cui al comma precedente, è sottoposta alla valutazione del Comitato spin-off secondo criteri stabiliti dallo stesso Comitato e descritti e resi pubblici nel sito di Ateneo.
5. Ai fini della valutazione il Comitato dispone l'audizione dello spin-off e acquisisce dagli uffici amministrativi competenti i pareri in merito alla sussistenza di situazioni di incompatibilità previsti dalla normativa e regolamentazione vigente per il personale universitario e gli altri soggetti indicati all'art. 2 impegnati nello spin-off, oltreché sugli atti costitutivi societari.
6. A seguito del parere del Comitato spin-off, la proposta di spin-off è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, che delibera in merito:
 - alla concessione in uso del marchio spin-off dell'Università di Pisa, che comunque è subordinata alla costituzione formale della società, secondo le condizioni previste all'art. 10 o il rinnovo con le modalità descritte all'art. 11.
 - all'approvazione della convenzione prevista all'art.7 in cui si autorizza l'eventuale uso di locali, attrezzature universitarie e l'impegno del personale coinvolto, secondo quanto indicato nella sezione IV;
 - all'eventuale partecipazione dell'Ateneo al capitale sociale dello spin-off e alla quota partecipativa, secondo le condizioni previste dall'art. 8;
7. Se la proposta di spin-off prevede la partecipazione di professori e ricercatori universitari ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10 agosto 2011 n. 168, il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del Senato accademico.
8. In caso di utilizzo da parte dello spin-off di locali e/o attrezzature universitarie, una copia della convenzione di cui al comma 6 precedente dovrà essere trasmessa all'ufficio competente per il patrimonio dell'Ateneo.

SEZIONE III

Rapporti dell'Ateneo con lo spin-off

Articolo 7

Convenzione per uso di locali, attrezzature e impiego di personale universitario

1. In caso di esito positivo della procedura di valutazione e approvazione di cui all'art. 6, sarà sottoscritta con lo spin-off un'apposita convenzione finalizzata a regolare i rapporti tra Università e spin-off.
2. La convenzione è di durata triennale e dovrà conformarsi ai seguenti principi:
 - a) specificare il ruolo e il tipo di attività di tutto il personale coinvolto nello spin-off descritto all'art. 2;
 - b) definire in modo dettagliato gli spazi, le attrezzature e i servizi che le strutture ospitanti metteranno a disposizione dello spin-off, e i rimborsi deliberati all'art. 6 che possono essere determinati a condizioni agevolate solo per gli spin-off di cui all'art. 4, comma 2, lett. a);
 - c) definire la posizione assicurativa degli spin-off per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose dell'Università.

Articolo 8

Partecipazione dell'Ateneo al capitale sociale dello spin-off

1. Fermo restando quanto già previsto dall'art.6, la partecipazione dell'Università nello spin-off seguirà la disciplina ordinaria prevista dal Codice civile e dal presente Regolamento.

2. La partecipazione dell'Università sarà consentita solo nel caso in cui la società partecipata assume la forma di società di capitali.
3. Nell'atto costitutivo e/o nello statuto dello spin-off, ovvero negli eventuali patti parasociali sottoscritti dai soci, dovrà essere previsto quanto segue:
 - a. in caso di trasferimento dopo il primo triennio, a qualunque titolo, delle azioni o quote, spetti ai soci dello spin-off, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta e che, ove la prelazione non venga esercitata, il trasferimento a terzi sia subordinato al gradimento dei soci;
 - b. la partecipazione dell'Università nello spin-off non comporti alcun obbligo di ripianamento delle eventuali perdite di gestione;
 - c. all'Università dovrà essere garantito il diritto di nominare un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione dello spin-off;
 - d. venga riconosciuto all'Università il diritto di recesso in ogni momento, previo congruo preavviso;
 - e. siano eventualmente indicati i criteri e le modalità di cessione della partecipazione nella compagine sociale dello spin-off da parte dell'Università di Pisa tramite la previsione di appositi patti parasociali;
 - f. per tutte le eventuali controversie inerenti i rapporti tra società, soci, membri degli organi sociali e l'Università, il foro esclusivamente competente sia quello di Pisa;
 - g. i soci non possano deliberare aumenti di capitale dello spin-off o la modifica di previsioni statutarie senza il preventivo consenso dell'Università di Pisa.

Articolo 9

Uso del marchio "Azienda Spin-off dell'Università di Pisa"

1. L'uso del marchio "Azienda spin-off dell'Università di Pisa", registrato dall'Università il 18.06.2008 a seguito di domanda di primo deposito n. 0001119602 del 16.01.2004, sarà concesso agli spin-off sulla base di un apposito contratto di licenza sottoscritto con l'Università, redatto conformemente al modello approvato dal Consiglio di Amministrazione reso pubblico sul sito dedicato di Ateneo e comunque dovrà essere regolato nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. L'uso marchio "Azienda spin-off dell'Università di Pisa" potrà essere concesso agli spin-off solo in via non esclusiva e a tempo determinato e, in ogni caso, unicamente per le attività svolte dallo spin-off al fine della realizzazione di propri scopi statuari.
3. Il marchio "Azienda spin-off dell'Università di Pisa" non potrà essere usato se non congiuntamente con il marchio denominativo, figurativo o misto che lo spin-off intenderà utilizzare al fine di individuare e distinguere i propri beni e servizi prodotti, fermo restando che il marchio "Azienda spin-off dell'Università di Pisa" non potrà essere oggetto di registrazione da parte dello spin-off, né essere parte del marchio dell'azienda spin-off, che quest'ultimo sia registrato o meno.
4. Lo spin-off sarà tenuto ad utilizzare il marchio "Azienda spin-off dell'Università di Pisa" per contraddistinguere propri prodotti e/o servizi aventi un collegamento con l'attività di ricerca e/o di valorizzazione proveniente dall'Università.
5. Lo spin-off dovrà impegnarsi ad evitare che l'uso del marchio "Azienda spin-off dell'Università di Pisa" possa ledere l'immagine, il decoro e la reputazione dell'Università ovvero arrecarne discredito, pena l'esercizio di tutte le azioni per la cessazione del fatto lesivo e fatto salvo il risarcimento danno.
6. Lo spin-off dovrà altresì impegnarsi e garantire di tenere manlevata e indenne l'Università da qualsiasi obbligo risarcitorio derivante dall'utilizzo del marchio "Azienda spin-off dell'Università di Pisa" da parte della stessa azienda spin-off, non potendo e dovendo l'Università essere in alcun modo responsabile per eventuali danni di qualsiasi specie e natura risultanti da un utilizzo indebito e scorretto del marchio "Azienda spin-off dell'Università di Pisa".

7. Fermo restando quanto sopra, la licenza d'uso del marchio "Azienda spin-off dell'Università di Pisa", oltre prevedere fattispecie tipiche di anticipata risoluzione o revoca della concessione all'utilizzo dello stesso, dovrà contemplare la riserva a favore dell'Università del diritto di revocare unilateralmente ed insindacabilmente la concessione dell'uso del marchio "Azienda spin-off dell'Università di Pisa" in presenza di cause o motivi che possano configurare un pregiudizio per l'Università, ancorché solo potenziale.

Articolo 10

Prima concessione del marchio spin-off dell'Università di Pisa

1. L'Università può concedere allo spin-off, subordinatamente alla formale costituzione della società, la licenza non esclusiva del marchio spin-off dell'Università di Pisa descritto all'art. 9.
2. La procedura di primo rilascio secondo l'art. 4, comma 2, lettere a) e b), inizia con la presentazione della proposta secondo il modulo "A" (allegato 1) o modulo "B" (allegato 2) unitamente alla documentazione richiesta dal Comitato spin-off, e resa pubblica nella sezione dedicata sul sito di Ateneo, riguardante, tra l'altro, la visura camerale e gli atti costitutivi societari ove esistenti, la descrizione dei prodotti e servizi realizzati dalla società, l'andamento economico della stessa e il business plan triennale.
3. La procedura di valutazione e approvazione viene svolta secondo quanto previsto all'art. 6. Ove il Consiglio di Amministrazione dell'Università conceda il suddetto uso, la relativa licenza verrà disciplinata sulla base di un'apposita convenzione, sottoscritta dal Rettore dell'Università e dal legale rappresentante dello spin-off e soggetta a registrazione in caso di uso, su istanza e spese della società.
4. La convenzione ha durata triennale decorrente dalla stipula. L'uso del marchio è a titolo gratuito.
5. Il marchio spin-off dell'Università di Pisa è concesso in conformità ai criteri d'uso descritti dall'art. 9.

Articolo 11

Rinnovo della concessione del marchio spin-off dell'Università di Pisa

1. Entro la scadenza della convenzione di primo rilascio del marchio prevista all'art. 10, lo spin-off potrà richiedere il rinnovo della licenza di uso del marchio per ulteriori tre anni.
2. La richiesta di rinnovo dell'accreditamento di spin-off è subordinata all'accertamento dei requisiti indicati all'art. 1, comma 1.
3. La richiesta di rinnovo va presentata all'Ateneo utilizzando il modulo "C" (allegato 3) unitamente alla documentazione richiesta dal Comitato spin-off, e pubblicata nella sezione dedicata sul sito di Ateneo, riguardante, tra l'altro, la visura camerale, gli atti costitutivi societari, la descrizione dei prodotti e servizi realizzati dalla società, l'andamento economico della stessa e il business plan triennale.
4. La valutazione e approvazione della proposta viene svolta secondo quanto descritto all'art. 6.
5. Ove il Consiglio di Amministrazione dell'Università conceda l'uso del marchio spin-off la relativa licenza verrà disciplinata sulla base di un'apposita convenzione, sottoscritta dal Rettore dell'Università e dal legale rappresentante dello spin-off e soggetta a registrazione in caso di uso, su istanza e a spese della società. La convenzione ha durata triennale decorrente dalla stipula.
6. L'uso del marchio è a titolo oneroso con versamento da parte dello spin-off di un corrispettivo a favore dell'Università alla fine di ciascun anno solare. Tale corrispettivo è deciso dal Consiglio di Amministrazione e reso pubblico sul sito di Ateneo.
7. Il rinnovo della licenza di uso del marchio spin-off dell'Università di Pisa è concesso in conformità ai criteri d'uso descritti dall'art. 9.

Articolo 12
Accordi per l'uso di brevetti dell'Università

1. L'utilizzo di brevetti dell'Università di Pisa da parte dello spin-off sarà autorizzato e disciplinato con uno specifico accordo in cui saranno definiti anche i corrispettivi dovuti all'Ateneo per lo sfruttamento economico, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di invenzioni.

SEZIONE IV
Obblighi verso l'Ateneo dello spin-off e del personale impiegato

Articolo 13
Comunicazioni dello spin-off

1. Tutti gli spin-off sono tenuti annualmente a trasmettere all'Università copia del bilancio dell'ultimo esercizio e altri dati richiesti dalla legge o inerenti alle comunicazioni obbligatorie al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca o altri Enti o Istituti pubblici.
2. Gli spin-off sono tenuti a rispettare tutti gli impegni assunti nelle convenzioni descritte nella sezione III, compresi i corrispettivi ove previsti, e a fornire la massima collaborazione circa le richieste di dati e informazioni da parte dell'Ateneo.
3. In caso di inadempimento a quanto stabilito nei commi precedenti, gli organi dell'Ateneo potranno deliberare in merito alla decadenza della concessione del marchio spin-off dell'Università di Pisa, nei limiti e alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta al momento del rilascio, nonché ad assumere ogni altra iniziativa a tutela degli interessi dell'Ateneo.

Articolo 14
Professori e ricercatori universitari

1. In deroga all'espresso divieto di esercizio del commercio e dell'industria, i professori e i ricercatori universitari, siano essi a tempo pieno o a tempo definito possono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, Legge 30 dicembre 2010 n. 240, costituire o entrare a far parte della compagine sociale di uno spin-off ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 297, e comunque nel rispetto dei criteri dettati dal D.M. di attuazione del 10 agosto 2011 n. 168.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione dell'Università, i professori e i ricercatori membri di commissioni dell'Università in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato accademico dell'Università e i Direttori dei Dipartimenti dell'Università non possono assumere cariche direttive e amministrative negli spin-off ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 297. È fatta salva l'ipotesi in cui un Direttore di Dipartimento dell'Università sia designato dall'Università stessa a far parte del Consiglio di Amministrazione di uno spin-off universitario, del quale non sia socio o promotore.
3. Fermo restando il rinvio al D.M. del 10 agosto 2011 n. 168, valgono le incompatibilità previste dalle disposizioni legislative vigenti e dal Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni conferiti ai docenti.
4. Eventuali incarichi retribuiti che uno spin-off volesse conferire in favore di professori o ricercatori sono soggetti ad autorizzazione secondo il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni conferiti ai docenti.
5. Il personale docente o ricercatore che partecipa a qualunque titolo allo spin-off è tenuto a trasmettere all'Ateneo entro il 30 aprile di ogni anno i compensi, i dividendi e, in generale, le remunerazioni riconosciute, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 11, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come i benefici a qualunque titolo ottenuti dallo spin-off, in accordo con quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del D.M. 10 agosto 2011 n. 168.

Articolo 15
Personale tecnico amministrativo

1. Il personale tecnico amministrativo a tempo pieno o part-time con prestazione lavorativa superiore al 50% il quale proponga la costituzione di uno spin-off, ovvero ne entri a far parte, purché nel limite temporale del riconoscimento formale dello spin-off, deve previamente acquisire l'autorizzazione disposta dal Direttore generale previo parere del responsabile della struttura scientifico/didattica di riferimento dell'Ateneo.
2. Ove la suddetta autorizzazione non venisse concessa è preclusa la partecipazione del dipendente alla società.
3. In merito a eventuali incarichi retribuiti assegnati nello spin-off al personale tecnico amministrativo a tempo pieno o part-time, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di incompatibilità e autorizzazioni di incarichi retribuiti.

Articolo 16
Titolari di assegni di ricerca o di borse di studio e di ricerca

1. Gli assegnisti di ricerca che intendano assumere incarichi e/o svolgere attività retribuita o non retribuita nello spin-off devono preventivamente acquisire l'autorizzazione del Consiglio della Struttura a cui afferisce l'assegnista, che dovrà verificarne la compatibilità con lo svolgimento dell'attività di ricerca e l'inesistenza di conflitti di interesse.
2. I titolari di borse di studio e di ricerca che intendano assumere incarichi e/o svolgere attività retribuita o non retribuita nello spin-off devono preventivamente acquisire il parere scritto del responsabile del programma di ricerca e del Consiglio della Struttura.

Articolo 17
Dottorandi di ricerca

1. I dottorandi di ricerca che intendano assumere incarichi e/o svolgere attività retribuita o non retribuita nello spin-off devono preventivamente acquisire l'autorizzazione del Collegio dei Docenti del dottorato. In caso contrario, le suddette attività sono da intendersi precluse.
2. Nel caso di dottorandi con borsa, tale attività deve rivestire carattere occasionale e avere un impegno orario limitato.

Articolo 18
Allievi delle Scuole di specializzazione

1. Gli allievi delle Scuole di specializzazione che intendano assumere incarichi e/o svolgere attività retribuita o non retribuita nello spin-off, purché al di fuori degli impegni formativi, devono preventivamente acquisire il parere scritto del Consiglio della Scuola.
2. Ai medici specializzandi titolari di contratto di formazione sono preclusi incarichi e rapporti convenzionali e/o precari con lo spin-off in base all'art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 368/1999.

Articolo 19
Conflitti di interesse e obbligo di non concorrenza

1. È fatto espresso divieto allo spin-off di svolgere attività in concorrenza con quella dell'Università. Ai sensi della normativa vigente in materia, i professori e i ricercatori universitari coinvolti nello spin-off sono tenuti a comunicare tempestivamente e in modo dettagliato all'Università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore dello spin-off interessato.
2. Le strutture a cui viene richiesto il parere per l'attivazione dello spin-off, descritte all'art. 6,

comma 2, sono tenute a segnalare al Comitato spin-off la sussistenza di situazioni di conflitti di interesse, nonché ogni fatto o circostanza ritenuto rilevante e che giustifichino il parere negativo o che possano motivare la successiva revoca.

SEZIONE V Disposizioni e transitorie

Articolo 20 Emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi di quanto previsto dallo Statuto di Ateneo e del Regolamento generale di Ateneo, è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito di Ateneo.
2. Le modifiche al presente Regolamento seguono la stessa procedura di cui al comma precedente.

Articolo 21 Norme transitorie e finali

1. Gli allegati 1-2-3, corrispondenti rispettivamente ai moduli A-B-C, di cui al presente Regolamento sono aggiornabili dal Comitato spin-off e non comportano modifiche al Regolamento stesso.
2. Per le proposte presentate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e per le quali sia in corso la procedura di esame e approvazione prevista all'art. 6, si applica la procedura prevista nel regolamento previgente.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle leggi vigenti in materia e ai Regolamenti di Ateneo.

[Allegato 1](#)

[Allegato 2](#)

[Allegato 3](#)